



A.A. 2015-2016
Regolamento didattico del corso di laurea in
Diritto e amministrazione pubblica L-14

Informazioni di carattere generale

Agli studenti provenienti da altre Facoltà ed immatricolati al I anno di corso a seguito della “prova di ingresso di verifica delle conoscenze” viene applicato l’Ordinamento della “Laurea in Diritto e amministrazione pubblica (classe L 14)” attivata dall’anno accademico 2011/2012.

Agli studenti provenienti dai Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di altre sedi universitarie viene applicato l’Ordinamento relativo al nuovo suindicato Corso attivato dall’anno accademico 2011/2012, incluse le eventuali successive modificazioni od integrazioni.

Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero

Crediti formativi a scelta dello studente

La Facoltà consiglia agli studenti, al fine di preservare l’unitarietà del percorso formativo, di ottenere i 12 crediti formativi sostenendo, a scelta, due tra i seguenti tre insegnamenti:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 6 crediti IUS/15 – IUS/16 | Diritto processuale generale |
| 6 crediti IUS/13 | Diritto internazionale |
| 6 crediti IUS/17 | Diritto penale |

Passaggi e trasferimenti da Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di questo Ateneo e di altre sedi universitarie.

Le domande di passaggio interno o di trasferimento da altre sedi universitarie, ovvero di riconoscimento di crediti formativi, verranno esaminate dal Consiglio del Corso di Laurea, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli studenti provenienti da altre Università o da corsi di laurea di altre Facoltà che chiedono l’iscrizione al nuovo corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica (classe L 14), con percorso unitario, si palesa l’esigenza di valutare i programmi delle materie fondamentali equipollenti qualora il numero di crediti dell’esame sostenuto presso il corso di laurea di provenienza sia inferiore a sei, in osservanza dei criteri generali di determinazione stabiliti per la conversione e la convalida degli esami al nuovissimo ordinamento. In tal caso e successivamente alla delibera di convalida, lo studente verificherà - con il titolare della materia in questione - il programma necessario per l’esame da sostenere.

Nel caso in cui il numero di crediti formativi dell’esame fondamentale sostenuto nella sede di provenienza sia uguale o superiore a sei ed il numero di crediti formativi della materia per la quale si chiede la convalida è da nove a dodici, si addiende automaticamente a convalida.

Nel caso in cui il numero di crediti formativi dell’esame fondamentale sostenuto nella sede di provenienza sia uguale o superiore a sei ed il numero di crediti formativi della materia per la quale si chiede la convalida sia dodici, successivamente alla delibera di convalida lo studente verificherà - con il titolare della materia in questione - il programma necessario per integrare i crediti formativi mancanti.

Per quanto non espressamente disposto valgono - in quanto applicabili per analogia - le norme stabilite per i Corsi di Laurea in Scienze giuridiche.